


COPIA



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'ABRUZZO – L'AQUILA

Ricorso

Per Agiurre Mora Walter Ignacio (c.f. GRRWTR52L31Z611A), Agiurre Rosa Silvia, Antinucci Maria Catia, Beccia Berardino, Benedetti Aldo, Boccanera Giorgio, Bonanni Roberto, Bottone Alpino, Bucci Franco, Cardilli Antonio, Carissimi Figenia, Carissimi Livio, Castellani Domenico, Castellani Enrico, Cattivera Agostino, Cattivera Loredano, Celata Gianfranco, Celi Tamara, Centi Antonina, Centi Donato, Centi Gabriella, Centi Secatore Cesare, Cercarelli Piero, Ciccone Pierina, Ciccione Antonio, Ciccozzi Elda, Ciccozzi Franco, Ciccozzi Manlio, Cinque Carlo, Cinque Daniela, Cinque Isabella, Cinque Mario, Ciocca Ilaria, Ciocca Rita, Ciocca Romeo, Ciotti Luigina, Cipriani Luca, Circi Luisa, Colagrande Enrica, Colangelo Anna, Cruciani Maria Domenica, D'Alessandro Adamo, De Angelis Donato, De Franciscis Adeline, De Luca Paola, De Luca Stefano, De Novellis Tomassina Maria, De Quevedo Rosa Orfinda, Di Carlo Ileana, Di Cato Vincenzo, Di Marco Anna, Di Persio Gianni Luigi, Di Stefano Nicolò, Equizi Dina, Ercole Giuseppe, Fabi Giuseppe, Fatigati Concezio, Fatigati Domenica, Fattore Marco, Ferrauto Renato, Filippi-Rubei Luigino Filomeno, Fiorenza Bice, Flenghi Simone, Forcucci Giovanni, Galassi Daniella, Ianni Antonella, Ianni Ettore, Lega Floriana, Lepidi Maria Cristina, Lepidi Daniele, Ljiami Florim, Locorotondo Luciano, Lucantoni Mario, Ludovici Cesira, Ludovici Luigi, Ludovici Maria, Maggi Adalgisa, Maier Mariana, Mancinelli Giovanni, Micarelli Loredana, Manolache Silviu Florentin, Marinacci Antonio, Marinelli Palmerina, Ma-

riucci Vincenzo, Mastrosa Elsa, Miconi Fabio, Myronyuk Olena, Morelli Pasquale, Morelli Patrizio, Mosconi Colomba, Nanni Francesco, Nanni Mattia, Nanni Vilma, Nardecchia Anna Rita, Nardecchia Berardino, Nardecchia Carmine, Nardecchia Manlio, Nardecchia Maria, Nardecchia Sabatino, Orsini Orlando, Palesse Goffredo, Paoletti Renato, Paolucci Enrico, Passi Carlo, Pastorelli Patrizia, Pellegrino Rosanna, Pendola Angelo, Petrocco Anna Paola, Perilli Lorenzo, Perilli Luigi, Petrocco Elio, Petrocco Ferdinando, Petrocco Giancarlo, Petrocco Giovanni, Petrocco Giuseppina, Petrocco Paolo, Petrocco Primaldo, Pezzopane Monica, Pezzuti Alba, Piunti Massimo, Ponticelli Ezio, Pupi Adelma, Ragone Antonio, Resta Bernardino, Risdonne Anna Laura, Risdonne Luciana, Riti Fabrizio, Salo Nazariy, Salvi Alfonso, Salvi Ferdinando, Sardar Licuta, Scarsella Filomena, Scarsella Giovanni, Scarsella Mauro Antonio, Scassa Maddalena, Scassa Michela, Scimia Antonia, Scimia Antonio, Scimia Beatrice, Scimia Bruno, Scimia Carmela, Scimia Concetta, Scimia Fulvia, Scimia Linda, Scimia Maria, Scimia Santina, Scimia Terenzio, Scipione Marzia, Scopano Ivo Mario, Sebastiani Barbara, Servillo Silvano, Sfarra Giannicandro, Sfarra Luciano, Simoni Eugenio, Spera Ada, Susanu Mihaela, Taliani Angelo, Tomei Sandro, Totani Cristina, Totani Emidio, Totani Linda, Totani Saverio, Totani Sidini, Tracanna Franca, Trejo Esperanza Linda, Trejo Sanchez Carmen Rosa, Vasarelli Francesco, Vasarelli Renzo, Vitacolonna Fabbiano, Zaccagno Raffaele, Zimar Gianluca, nonchè per San Gregorio Rinasce Onlus in persona del suo legale rappresentante sig. Antonello Petrocco con sede in via della Riga, snc località San Gregorio, promotrice della tutela degli interessi collettivi degli abitanti dell'omonima frazione (come da Statuto), tutti residenti in L'Aquila e rappresen-

tati e difesi dall'avv. Fausto Corti (cod. fisc. CRT FST 62R05 A345E) e dall'avv. Sara Cecala (cod. fisc. CCL SRA 74L56 A345C) del Foro dell'Aquila ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62 (fax 0862.207604; pec fausto.corti@pecordineavvocatilaquila.it – fax: 0862.318934; pec: sara.cecala@pecordineavvocatilaquila.it),

contro

il **Comune dell'Aquila**, nella persona del Sindaco pro tempore

per l'annullamento,

previa sospensiva, della delibera di Consiglio comunale n. 29 del 19 marzo 2015.

Premesso in fatto

1. I ricorrenti sono tutti assegnatari di moduli abitativi provvisori (MAP), alloggi realizzati per ospitare le persone rimaste senza casa per effetto del terremoto del 6 aprile 2009.

Il presente ricorso ha per oggetto la delibera n. 29/2015 con cui il Consiglio comunale dell'Aquila ha stabilito gli oneri economici degli assegnatari di MAP e Progetto CASE per l'utilizzo del loro alloggio e, specificamente, ha previsto di porre a loro carico il pagamento della somma di euro 0,60 a metro quadrato a titolo di manutenzione "ordinaria".

2. Giova premettere a tale scopo che i MAP si configurano strutturalmente come villette a schiera, composte da uno o due piani, ciascuna dotata di un impianto autonomo di riscaldamento.

Per tale ragione non hanno parti comuni e si differenziano radicalmente dagli alloggi del Progetto CASE che, viceversa, sono compresi in veri e propri condomini e sono serviti da impianti comuni che necessitano di una manutenzione di natura collettiva: riscaldamento centralizzato, pannelli solari, ascensori, par-

cheggi condominiali, etc.

Inoltre gli alloggi del progetto CASE sono inseriti piccoli quartieri di nuova costruzione che comprendono opere di urbanizzazione, quali le aree verdi attrezzate a servizio della popolazione.

E' d'obbligo, peraltro, riferire che fino ad oggi il Comune non ha eseguito sui complessi MAP interventi manutentivi di sorta, tant'è che gli assegnatari si sono sempre autogestiti, pagando di tasca loro i lavori che si rendevano via via necessarie (come accaduto per lo spazzamento della neve durante il periodo invernale).

i)

La OPCM 3945 del 13 giugno 2011.

3. La materia del contributo dovuto dagli assegnatari di MAP e Progetto CASE al Comune dell'Aquila trova la sua disciplina originaria nella OPCM 3945 con cui si è stabilito che *“fermi restando a carico degli assegnatari (...) le spese per la fornitura delle utenze domestiche (...) nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti”*, i Sindaci potevano porre a carico dei predetti assegnatari un canone di locazione (doc. 3).

In sostanza, la norma poneva a carico degli assegnatari tre distinti oneri ossia: a) consumi individuali; b) manutenzione ordinaria e gestione delle parti comuni; c) canone di locazione).

In questo modo, il legislatore ha sancito la netta distinzione tra “canone di locazione” e “spese di manutenzione degli alloggi e della parti comuni” che avrebbero dovuto essere oggetto di separata regolazione da parte dei comuni.

4. Tale impostazione era del tutto ragionevole tenuto conto che il “canone”

costituisce un importo standard richiesto agli inquilini sulla base delle dimensioni degli alloggi e delle personali condizioni economiche, mentre i costi di manutenzione dipendono dagli interventi che vengono via via disposti in funzione dello stato di usura del bene.

Si tratta, quindi, di una spesa che non può essere stabilita a priori perché varia in funzione delle caratteristiche di ciascun complesso MAP e CASE e, ovviamente, del modo con cui è utilizzato dai suoi inquilini, potendosi tranquillamente dare la possibilità di immobili che non necessitino di interventi di manutenzione perché trattati con cura da chi vi abita.

ii)

Il D.L. 12 settembre 2014, n.133.

5. Con il comma 8-*quinquies* dell'art. 4 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 il Legislatore ha ulteriormente precisato quanto previsto dalla OPCM 3945 stabilendo che (doc. 5):

- i. tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei MAP sono tenuti:
 - a) al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni;
 - b) a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli alloggi e delle parti comuni.
 - c) al pagamento dei consumi individuali dei loro alloggi;
- ii. la manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni utilizzando le risorse stanziato per la ricostruzione e assegnate a tale scopo dal CIPE.

In questo modo il legislatore ha suddiviso i costi derivanti dalla gestione di MAP e Progetto Case in quattro voci di spesa:

- a) il canone concessorio fissato dai comuni;

- b) le spese di manutenzione ordinaria degli alloggi e delle parti comuni;
- c) i consumi individuali;
- d) la manutenzione straordinaria.

Il D.L. 133/2014 ha, quindi, confermato la distinzione tra “canone concessorio” e manutenzione “ordinaria” il cui costo, per volontà del legislatore, non può essere ricompreso nel primo.

iii)

La delibera consiliare n. 29 del 19 marzo 2015

6. Con delibera n. 29 del 19 marzo 2015 il Consiglio comunale ha dato attuazione alle previsioni del D.L. 133/2014, stabilendo di applicare a tutti gli assegnatari del Progetto CASE e del MAP un canone concessorio, costituito da due voci (doc. 6):

- a) **canone di compartecipazione** alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni (assimilabile alle spese condominiali) che dovrà essere corrisposto da tutti gli assegnatari.

Tale canone, quantificato in euro 0,60 al metro quadrato di superficie utile dell'alloggio assegnato, è destinato a copertura delle spese di manutenzione ordinaria e pulizia delle parti comuni degli impianti comuni (caldaie, ascensori, etc.), dei consumi di energia elettrica di illuminazione delle parti comuni e degli impianti, nonché delle attività di gestione amministrativa e contabile degli immobili.

- b) **Canone di locazione** che deve essere corrisposto in aggiunta al canone di compartecipazione da tutti gli assegnatari che prima del sisma non godevano a titolo di proprietà della abitazione danneggiata.

La disciplina posta dalla delibera n. 19/2015 violava le indicazioni poste

dal legislatore, poiché ricomprendeva le spese di manutenzione “ordinaria” nell’ambito del “canone concessorio” dal quale erano tenute ben distinte dal D.L. 133/2014.

iv)

La prima richiesta di pagamento del 15 maggio 2015.

7. Con nota del 15.05.2015 a firma del dirigente del settore Ricostruzione Pubblica - servizio CASE MAP, il Comune ha invitato gli assegnatari dei MAP a provvedere al pagamento del c.d. canone concessorio (doc. 7).

Indicava nella medesima comunicazione che l’importo richiesto copriva una quota delle seguenti voci di spesa:

- manutenzione ordinaria degli impianti e delle reti di uso comune (caldaie ed ascensori);
- pulizia e disinfestazione delle parti comuni;
- consumi di energia per l’illuminazione delle parti comuni e per l’alimentazione degli impianti;
- consumi di acqua delle parti comuni con esclusione dell’innaffiamento delle aree verdi;
- gestione amministrativa e contabile degli immobili.

8. Per ciò che concerne gli abitanti dei MAP, la richiesta avanzata dal Comune era obiettivamente indebita poiché le voci di costo a cui era riferita riguardava una serie di elementi di cui i loro alloggi erano privi (caldaie ed ascensori, parti comuni, illuminazione delle parti comuni, spazi verdi, etc.).

Ne scaturiva una generale protesta, formalizzata altresì da alcuni assegnatari come nel caso degli abitanti di San Gregorio che sottoscrivevano, con la propria Onlus, la missiva del 15 giugno 2015 con la quale invitavano il comune a

provvedere all'annullamento in autotutela dell'imposizione ritenuta illegittima (doc. 8).

v)

La seconda richiesta di pagamento del 2 luglio 2015.

9. In data 2 luglio 2015 il dirigente del Comune dell'Aquila al Servizio progetto CASE e MAP, arch. Enrica De Paulis, inviava agli assegnatari dei MAP di San Gregorio e delle altre frazioni, una nuova comunicazione nella quale, a parziale rettifica delle precedente, si indicava che per quanto ai MAP, il canone di compartecipazione aveva la funzione di coprire le spese relative *“ai numerosi interventi effettuati e da effettuare per l'intasamento delle reti fognarie, per le infiltrazioni d'acqua, per l'impermeabilizzazione dei tetti e per altri interventi di manutenzione ordinaria, così come per le spese di illuminazione delle parti comuni, laddove esistente, per i costi indiretti delle attività amministrative (contratti, assegnazione, cambio e consegna e riconsegna degli alloggi, aggiornamento banca dati, spese per utilizzo dei mezzi) e delle attività contabili (calcolo e riscossione dei canoni, gestione della morosità, notifiche)”* (doc. 10).

Anche tale nuova comunicazione non superava le contestazioni avanzate dai ricorrenti poiché le voci di spesa indicate dal Comune a supporto delle richiesta di pagamento avanzata nei loro confronti consistevano per lo più in interventi di manutenzione *“straordinaria”* (stasamento delle reti fognarie, eliminazione delle infiltrazioni d'acqua ed impermeabilizzazione dei tetti) che, come detto, il D.L. 133/2014 poneva a carico dello Stato.

Non essendo riusciti ad ottenere dal Comune dell'Aquila la bonaria correzione della delibera n. 29/2015 i ricorrenti si vedono, quindi, costretti a procedere alla sua impugnazione.

Motivi

I. Violazione del comma 8-quinquies dell'art. 4 del D.L. 133/2015. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione

10. La delibera è, in primo luogo, illegittima perché il Comune ha indebitamente ricompreso nel canone di compartecipazione le spese di manutenzione ordinaria.

Si è detto in precedenza come il comma 8-quinquies dell'art. 4 del D.L. 133/2015 abbia imposto agli assegnatari dei MAP e del Progetto Case l'obbligo di provvedere "*al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni*".

Tale disposizione - che trova il suo antecedente letterale nella OPCM 3945 - comportava l'obbligo per il Comune dell'Aquila di tenere distinte le due voci di spesa, stabilendo in via autonoma come quantificare l'una e come quantificare l'altra.

11. Giova osservare che tale impostazione deriva dalle caratteristiche delle due voci di contribuzione alle gestione immobiliare previste dal legislatore: difatti il canone, per sua natura, costituisce un importo fisso, parametrato alle dimensioni dell'alloggio occupato che, in linea di massima, grava in egual misura sugli assegnatari.

Il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria, viceversa, rappresenta un importo variabile poiché il suo ammontare dipende dalla spesa sostenuta per i lavori eseguiti.

La somma dovuta da ogni singolo assegnatario a titolo di manutenzione ordinaria non potrà, quindi, essere quantificata *a forfait* in modo aprioristico, ma solo dopo aver proceduto alla individuazione degli interventi da eseguirsi in base

allo stato di conservazione dell'immobile.

Sotto tale profilo è evidente che la delibera n. 29/2014 viola il D.L. 133/2014 di cui costituisce norma applicativa ed andrà, di conseguenza, annullata.

* * *

12. Al di là, tuttavia, dell'aspetto formale della violazione del D.L. 133/2014, ciò che preme evidenziare sono gli effetti sostanziali dell'indebito conglobamento nel canone di compartecipazione delle spese di manutenzione ordinaria disposto dal Comune dell'Aquila.

In questo modo, difatti, è stato posto a carico dei ricorrenti il costo di interventi ai quali sono estranei perché relativi ad impianti di cui non godono e dai quali non ricevono alcun beneficio.

13. Si pensi ad esempio alla manutenzione degli impianti comuni di riscaldamento che sono presenti solo nel Progetto CASE, poiché gli alloggi dei MAP sono serviti da caldaie autonome di cui gli assegnatari curano in proprio la manutenzione.

Se ne ricava che, con la delibera comunale 19/2015, i ricorrenti sono stati chiamati a partecipare alla manutenzione di impianti (le caldaie comuni) che non forniscono alcun servizio ai loro alloggi e, soprattutto, a contribuire una seconda volta ad una spesa (la manutenzione delle caldaie) che già sopportano per proprio conto.

14. Si tratta di una situazione abnorme, la cui ingiustizia risulta ancora più manifesta ove si pensi ai pannelli solari di cui sono munite le palazzine del Progetto CASE (doc. 1 e 2).

Tali impianti hanno la funzione di fornire una quota pari al 50% del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria per gli assegnatari del Progetto CASE ai quali ga-

rantiscono una consistente riduzione dei costi del gas.

Con la delibera impugnata il costo della manutenzione dei pannelli solari del progetto CASE viene posto a carico anche degli inquilini dei MAP i quali si ritrovano a contribuire al funzionamento di impianti di cui non solo non godono, ma che addirittura forniscono un vantaggio economico esclusivamente ad altri assegnatari.

Ma la stessa valutazione di iniquità potrebbe trarsi per la manutenzione delle aree verdi, che sono previste solo per i complessi del Progetto CASE e non per i MAP, o per l'illuminazione esterna di cui i moduli abitativi provvisori sono privi.

15. Non si può, peraltro, fare a meno di osservare che, nel porre a carico di tutti gli assegnatari del Progetto CASE e dei MAP il medesimo importo per la manutenzione ordinaria di alloggi e spazi comuni, la delibera 29/2015 non tiene in alcun conto lo stato di conservazione dei singoli immobili.

Tale impostazione comporta che l'ammontare dovuto dai singoli assegnatari prescindere dalla cura con cui essi utilizzano i loro appartamenti e gli spazi comuni: in sostanza, sia che faccia un uso diligente della cosa assegnata, sia che la lasci deperire o la si distrugga volutamente, l'inquilino del MAP e del Progetto CASE pagherà lo stesso importo a titolo di manutenzione ordinaria.

Anche sotto tale profilo, dunque, la delibera impugnata si appalesa gravemente iniqua perché pone a carico delle persone più responsabili i costi determinati da quegli assegnatari che usano il loro alloggio in modo negligente.

16. Ciò senza contare le ricadute socio-culturali di una simile impostazione, poiché la rinuncia da parte del Comune a discriminare tra le diverse modalità di utilizzo degli alloggi rende inutile l'eventuale impegno degli assegnatari più

consapevoli ad evitare di danneggiare i beni che gli sono stati consegnati.

In questo modo si alimenta un atteggiamento di disinteresse verso la cosa pubblica che non potrà, in prospettiva, che tradursi in un incremento delle spese di manutenzione a carico del Comune.

17. In conclusione, le modalità adottate dal Comune dell'Aquila per la ripartizione dei costi della manutenzione ordinaria violano le indicazioni del legislatore e ledono i diritti dei ricorrenti, che si trovano a dover contribuire a spese che non li riguardano, sia perché relative ad impianti di non godono, sia perché rese necessarie per la riparazione dei danni agli alloggi ed alla cosa comune che non hanno provocato.

Di qui la illegittimità del provvedimento impugnato che andrà, di conseguenza, annullato.

* * *

II. Violazione dell'art. 4, comma 8-*quinquies* del D.L. 133/2014. Irrazionalità manifesta. Violazione della delibera di Consiglio comunale n. 172/2013.

18. La delibera n. 29/2015 appare comunque illegittima perché ai fini della determinazione dell'importo del canone concessorio il Comune ha utilizzato una nozione di manutenzione "ordinaria" che comprende anche interventi di manutenzione "straordinaria".

Si è detto come il D.L. 133/2013 pongesse la manutenzione ordinaria a carico degli assegnatari e la manutenzione straordinaria a carico delle risorse statali finalizzate alla ricostruzione.

Tale impostazione è stata formalmente recepita dalla delibera n. 29/2015 che indica solo le spese di manutenzione "ordinaria" tra le componenti del "costo storico" che ha portato alla quantificazione del canone di compartecipazione posto

a carico degli assegnatari.

19. La delibera impugnata non fornisce indicazioni in ordine a quali siano le spese "storiche" relative alle manutenzioni ordinarie prese in considerazione dal Comune, ma un chiarimento in tal senso è stata dato dalla nota del 2 luglio 2015 del dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica nella quale si riferisce che, per quanto ai MAP, i costi della manutenzione ordinaria comprendono "*i numerosi interventi effettuati e da effettuare per l'intasamento delle reti fognarie, per le infiltrazioni d'acqua, per l'impermeabilizzazione dei tetti*".

Orbene, è evidente che tali interventi non possono essere ricondotti alla nozione di manutenzione ordinaria degli alloggi dei ricorrenti.

20. Difatti, per quanto agli intasamenti della rete fognaria va notato come questa sia un impianto di proprietà del Comune sul quale ricade l'onere di provvedere a tutto quanto necessario ad assicurare il suo regolare funzionamento, utilizzando allo scopo le risorse fornite dalla fiscalità generale.

Resta, quindi, escluso che gli oneri di manutenzione della condotta fognaria pubblica posta a servizio di un complesso MAP debbano essere sostenuti esclusivamente dai suoi abitanti, come se si trattasse di un loro impianto privato.

21. In secondo luogo, i costi di stasamento delle condotte fognarie, per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua e per l'impermeabilizzazione dei tetti riguardano interventi di manutenzione "straordinaria", attenendo al corretto funzionamento degli elementi strutturali dei singoli fabbricati.

Va, difatti, ricordato che gli interventi di manutenzione ordinaria sono esclusivamente quelli che, secondo una logica di normalità, hanno la funzione di ovviare all'usura conseguente all'uso ordinario della cosa che ne fa l'inquilino.

Si veda Cassazione civile sez. III, 10 febbraio 2013, n. 27540 secondo cui

le spese di manutenzione straordinaria *“sono quelle relative a opere non prevedibili o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione. Ne consegue che rientrano in tale categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, in quanto finalizzate non già alla mera conservazione del bene ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo”*.

Restano, pertanto, escluse dall'ambito della manutenzione ordinaria le opere che hanno la funzione di riparare i difetti dell'immobile che costituiscono una conseguenza diretta del suo utilizzo, ma che derivano da una errata realizzazione delle sue parti, come nel caso degli interventi richiamati dal Comune nella nota del 2 luglio 2015.

22. Preme osservare come tale conclusione trovi conferma nella delibera n. 172/2013 del Consiglio comunale dell'Aquila con la quale era stato approvato il regolamento condominiale per il progetto CASE ed i MAP e che contiene la analitica individuazione dei lavori di manutenzione posti a carico degli assegnatari e di quelle di competenza del Comune (doc. 4).

Orbene, tale provvedimento pone a carico dell'Amministrazione comunale i costi di: **a)** coperture e tetti; **b)** rete fognante dal collettore urbano al fabbricato e all'interno del fabbricato stesso. Si tratta, di tutta evidenza, degli stessi interventi a cui il Comune sta destinando il canone di compartecipazione preteso dai ricorrenti (intasamento delle reti fognarie, infiltrazioni d'acqua, impermeabilizzazione dei tetti).

23. Se ne evince che la delibera 13/2015 sconta un evidente errore di im-

postazione poiché, per quantificare il costo storico da cui discende la somma posta a carico degli assegnatari, il Comune ha considerato come di manutenzione "ordinaria" interventi che rientrano a pieno titolo nella categoria della manutenzione "straordinaria" e che, comunque, erano posti a suo carico dalla delibera consiliare n. 172/2014.

Ne consegue che la delibera impugnata viola in modo patente il D.L. 83/2014 nella parte in cui impone agli assegnatari esclusivamente il rimborso della manutenzione "ordinaria" e prevede che la manutenzione "straordinaria" di MAP e Progetto CASE venga finanziata dallo Stato con le risorse previste per la ricostruzione post-sisma.

24. Giova, peraltro, riferire che tale disposizione ha avuto piena attuazione con la delibera CIPE del 6 agosto 2015 con cui è stato autorizzato il trasferimento al Comune dell'Aquila della somma complessiva di 29 milioni con la finalità, tra l'altro, di coprire i costi relativi alla manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P. (doc. 9).

Se ne conclude che il Comune sta indebitamente pretendendo dai ricorrenti il rimborso di costi di cui si è fatto carico lo Stato e per i quali, peraltro, ha già ricevuto i finanziamenti necessari.

Di qui l'esigenza che venga in ogni caso dichiarata la illegittimità della delibera impugnata, imponendo al Comune di procedere al calcolo dei costi storici delle manutenzioni ordinarie senza tener conto degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti in passato su MAP e Progetto CASE.

* * *

Istanza di sospensione.

25. I ricorrenti chiedono con il presente ricorso che venga disposta la so-

sospensione del provvedimento impugnato.

Tale esigenza si pone in relazione al fatto che il Comune ha già inviato a tutti gli assegnatari dei MAP le bollette contenenti l'importo da ciascuno dovuto ai sensi della delibera n. 133/2015 che, quindi, i ricorrenti sarebbero tenuti a pagare.

Nel contempo il Comune sta procedendo con estrema, voluta durezza nei confronti degli assegnatari morosi, minacciando sia il ritiro delle somme del contributo pubblico per la riparazione delle loro abitazioni, sia l'interruzione della erogazione di acqua luce e gas, sia lo sfratto dagli alloggi assegnati (cfr. gli articoli di stampa sub 11 e 12).

Di qui l'esigenza di provvedere alla immediata sospensione del provvedimento impugnato per evitare che i ricorrenti subiscano ingiuste azioni giudiziali e coattive da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tanto premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati

concludono

affinché l'On. Tribunale Amministrativo dell'Aquila voglia:

- 1) in via preliminare disporre la sospensione del provvedimento impugnato;
- 2) nel merito, annullare il provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta euro 650,00.

In via istruttoria si chiede che venga ordinato al Comune dell'Aquila di produrre gli atti degli interventi manutentivi presi in considerazione per la quantificazione del "costo storico" citato nella delibera n. 29/2015.

Si producono (copie):

- 1) capitolato d'appalto del Progetto CASE.


- 2) Relazione illustrativa sul Progetto C.A.S.E. (estratto).
- 3) OPCM 3945.
- 4) Delibera C.C. n. 172 del 29.12.2013.
- 5) D.L. 133/2014.
- 6) Delibera C.C. n. 29 del 13.3.2015
- 7) Nota Comune del 15.05.2015.
- 8) Lettera raccomandata del 15.06.2015.
- 9) Comunicato della Presidenza del Consiglio del 6 agosto 2015.
- 10) Nota Comune del 2.07.2015.
- 11) Articolo del 11.6.2015.
- 12) Articolo del 18.6.2015.


L'Aquila, 13 settembre 2015.


avv. Fausto Corti

avv. Sara Cecala

Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e consentiamo alla loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.


ETTORE IANNI



RAFFAELE ZACCAGNO



GIUSEPPE ERCOLE


Pastorelli Giordina
vedova di Pasquale Circozzi

~~Pastorelli Giordina~~

Giordina Pastorelli
Marcello Sebastiani


CARLA LIBERATORE


BEDARDINO BECCA


MICONI FABIO
Miconi Fabio

Galassi Danella
GALASSI DANIELLA

SONO AUTRATI CHE



Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e consentiamo alla loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.

ANNA RITA NARDI
Nardis Rita

COLACRANDE ENRICA
Colacrande Enrica

ALFONSO SALVI
Alf. Salvi

MAURO ANTONIO SCARABELLA
Mauro Scarabella

DANIELE LEPIDI
Daniele Lepidi

ADAMO D'ALESSANDRO
Adamo D'Alessandro

ESPERANZA LINDA TREJO
Esperanza Trejo

NICOLÒ DI STEFANO
Di Stefano Nicolo

Ciotti Luigina
CIOTTI LUIGINA

SONO AUTENTICHE



Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e consentiamo alla loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.

CENTI ANTONINA LUCIANA RISONNE

Centi Antonina - Luciana Risonne

PENDOLA ANGELO

Pendola Angelo

~~ALDO BENEDETTI~~
Aldo Benedetti

ROMEO GIOCCA

Giocca Romeo

~~LUIGI LUDOVICI~~
Luigi Ludovici

BERARDINO NARDELLA

Nardella Berardino

Luigi Nardella Rubel
Luigi Nardella

SONO AUTENTICHE

FCS

Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 196/03 e consento la loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Fausto Corti in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.

ROSANNA PELEGRINO

Rosanna Pellegrino

MARIA NARDECCHIA

Maria Nardecchia

EUGENIO SIRONI

Eugenio Sironi

FLORIANA LEGA

Floriana Lega

MICARELM LOREDANA

Micarelm Loredana

CIOCCA ILARIA

Ciocca Iliara

PIERO CERCARELLI

Piero Cercarelli

BRUNO SCARLA

Bruno Scarla

FLENGHI SIMONE

Flenghi Simone

NARDECCHIA MANLIO

Nardecchia Manlio

SALO NAZARIY

Salò Nazariy
ILEANA DI CARLO

SONO AUTENTICHE

Fausto Corti

Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e consentiamo alla loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.

IANNI AUTONELLA
Autonella Ianni

NANNI VILKA
Nanni Vilka

E NOVELLIS TOMASSINA MARIA
Tomassinelli de Novellis

GIANFRANCO CELATA
Celata Gianfranco

ANTONIO CARDILLI

Cardilli Antonio

ENRICO PAOLUCCI
Paolucci Enrico

MARIANA MAIER
Maier Mariana

ADA SPERA

Spera Ada

ANTONIO RAGONE

Ragone Antonio

SOLO AUTENTICHE


Corti

Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e consentiamo alla loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.


MARIA LUDOVICI



MASSIMO PIUNTI



SAVERIO TOTANI



SENE ATERARCHA



Deleghiamo l'avv. Fausto Corti a rappresentarci e difenderci nel presente procedimento, nonché in ogni altra sua fase e grado, conferendogli espressamente il potere di presentare motivi aggiunti ed istanze cautelari ed istruttorie. Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/03 e consentiamo alla loro utilizzazione ai fini dell'espletamento del presente mandato. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62.

FERDINANDO SALVI



E' SUTILECA



STUDIO LEGALE
Avv. Sara CECALA
67100 L'Aquila - Loc. San Gregorio
Via S.R. 261 snc
Cf.CCLSRA74L56A345C P.iva 01899980666
Tel. 329.3637552 - Fax 0862.318934
p.e.c.: sara.cecala@pecordineavvocatilaquila.it

toscritti, personalmente e nelle spiegate qualità, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel giudizio
gnativa degli avvisi di pagamento del 15.06.15 e 02.07.15 con oggetto "Progetto CASE/MAP canone
spese condominiali- periodo 01/04/2015" inoltrati dal Comune dell'Aquila - Settore Ricostruzione
a - Servizio Progetto C.A.S.E. M.A.P. M.U.S.P.-, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essi
nici, presupposti, connessi e consequenziali, e ciò in ogni fase e grado cui darà luogo l'intrapresa
giudiziaria, compreso il successivo giudizio esecutivo, incluso l'atto di precetto, ed eventuali giudizi di
ione, l'avv. Fausto Corti e l'avv. Sara Cecala, entrambi del foro dell'Aquila, con poteri anche
i, eleggendo domicilio in L'Aquila, via G. Garibaldi, 62, presso lo Studio del primo dei predetti
onisti ai quali conferiamo ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di transigere
iare. Ricevuta altresì l'informativa sulla utilizzazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui
s. n.196/03, ne consentiamo l'impiego nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.

o San Gregorio Rinasce Onlus
na del suo presidente Antonello Petrocco

Antonello Petrocco

INQUE CARLO

Carlo Inque

GGI ADALGISA

Adalgisa Maggi

COLANTONIO LUERAME

Luca Colantoni

ERSO

Enrico Everso

QUEVEDO ROSSA

Rosa Quevedo

ACE FERDINANDO

Ferdinando Ace

ANGELIS DONATO

Donato Angelis

RUCCO STORANNO

Storanno Rucco

PAPE MORRE

Morre Pape

hoco	Sineffusa	Pitracus pygmaea	Dr
traco	Anne Paole	Benares auto	larc
erprau	Marnie	Madara Seipane	25M
rocau	Auton	Luciane Antonov	ti
alrau	Angel	Clara Ruzh	28te
osarell	Francisco	Joana Joana	com
ent.	Gabriele	Cecilia Gabriele	Co
Petroco	Francisco	Antonio Diandelo	4yr
Moull	Patricio	Johnas Jull	ipri
ebastraw	Barbara	Sebastiao Barbara	1850
Makunec	Autonio	Maximov Antonov	fac
Wabliche	Silvini	Alonzo	ERM
Mancull	Guoan	Juan Manuel	ast
Moull	Raquel	Josel Pasquel	Ma
Palesse	Goffredo	G/b Jh	28te
Petroco	Paol	Paulo Paol	Ma
Clayels	Anne	Colomelo Amm	28te
erille	Silvan	Silvan Sello	7c
Wmaw	Flores	FLOR MONTANA	ard

Dr. Marco Aureo
Pardeschi Sabaltes
Ermine Kudo
St. Fabrizio
Castellano Turco
Cura Beata
Cato Vincenzo
Cromyuk Oliva
Cipriano Luca
Crisco Orlando
Cassolano Fabrizio
Ermine Casetta
Castellano Domenico
Cavimere Vincenzo
Cottone Alfano
Coccone Pierino
Cordicchio Cassimiro

Ama di Marco
Nardullo Felice
Scimia Sisto
St. Anna
Castellano Enea
Scimia Benice
Puro Deal
St. Anna
Alfano Luca
Crisco Orlando
Cassolano Fabrizio
Scimia Casetta
Cottone Alfano
Cavimere Vincenzo
Cottone Alfano
Coccone Pierino
Cordicchio Cassimiro

Manu Mattia

uccantou Mano

udover Costa

Semie Mame

Petroco Giuacate

Immar Gaulus

Gel Tamam

Aguerre Rose Blue

Semie Fulva

Semie Autoub

Pam Carlo

Boccauer Giotro

Onesau Mais Beneve

Aguerre Mon Walker Ignao

Semie Carmela

Buer Frances

Semie Fauthe

Taur Saudo

also Sanchez Carmen

Manu Mattia
Saverio SpCa

Ludovici Cesare
Semie Maria

~~Giuseppe~~

Angela Frances
Allina

~~Rosa Aguirre~~

Semie Fulkia

~~h h~~

Pam Carlo

~~Rosa~~

Graciana Maria

Allina Frances

Semie Carmela

Buer Frances

Semie Fauthe

Taur Saudo

Carla

PER ATTRACTIONE

Paula EMB
Carson Libia
Sandra erick Tour Ottawa
maur Roberto
utti Donato
Janelle Palmerme
errant Renato
Gioco Ilana
Scmie Terenzo
epas Jo. Mauro
reuer Giovanni
rosser Firenze
tore Mare
oces Rita
lawr Franses
solome Anna Laura
abri Giuseppe
cut. 1980 1981

Pantelli 25
Bisimio JMO
Teneri Paolo
Pronzi Pietro
Andrè Paolo
Morinelli Palmira
Fenests Renato
Gloria Lucia
Daniele Tulli
Sergio In America
In In
Carissimi Eugenia
Gloria
Cecilia Rita
Nan. Fran.
Annamaria Pirella
Luigi Giuseppe
St. Peter Paul

PER SOTTILITÀ

Angue Daniela	Angue Daniela	Angue Daniela	IAN
Angue Mans	Angue Mans	Angue Mans	LDN
Angue Isabelle	Angue Isabelle	Angue Isabelle	FI
Petrocco Elvò	Petrocco Elvò	Petrocco Elvò	"
Demera Annantoni	Demera Annantoni	Annantoni Scuro	STO
EPIDI MARIA CRISTINA	EPIDI MARIA CRISTINA	M. Cristina	STO
TRACANNA FRANCA	TRACANNA FRANCA	Tracanne France	TI6
FLORENZA BICE	FLORENZA BICE	Florenze Bice	CE
CICCOZZA ELDA	CICCOZZA ELDA	Ciccozzi Elda	CE
EQUIZI DINA	EQUIZI DINA	Equizi Dina	AS
TOTANI EMIDIO	TOTANI EMIDIO	Emidio Totani	SSA
CICCOZZA FRANCO	CICCOZZA FRANCO	Francisco Ciccozzi	STE
CICCOZZA MANLIO	CICCOZZA MANLIO	Manlio Ciccozzi	"
ERILLI LUIGI	ERILLI LUIGI	Luigi Erilli	"
OTANI CRISTINA	OTANI CRISTINA	Cristina Otani	BTI
ERILLI LORENZO	ERILLI LORENZO	Luigi Erilli	PAR
ERZUTI ALBA	ERZUTI ALBA	Alba Erzuti	IR
ATIGATI DOMENICA	ATIGATI DOMENICA	Domenica Atigati	AN
CARBELLA GIORDANI	CARBELLA GIORDANI	Giordani Scorsilla	ATI
FARRA LUIGI	FARRA LUIGI	Farra Luciano	FAR
ATTIVERA AGOSTINO	ATTIVERA AGOSTINO	Agostino Attivera	FAR

SONO AUTENTICHI

ANU MIHAELA

Luisann Mihaila

DAR UCUTA

SARDAR Luceta

FRANCISUS ADEUNA de Franciscus Adelme

I ADELMA PUPI Aolehm

STORELLI PATRIZIA Patrizia Storelli

FIGATI CONCERO Concero Figati

LETTI RENATO Renato Letti

ASSA MICHELA Michela Assa

SSA MADDALENA Maddalena Sessa

STA BERNARDINO Berno Berno

UCA STEFANO Stefano Uca

UCA PAOLA Paola Uca

OTANI CIRODA Cironda Otani

MANI SIDINI Sidini Mani

CREI WISA Wisa Crei

INUCCI MARIA CATIA Maria Catia Inucci

TTIVERA COREGAM Coregam Ttivera

ARRA GRANMI CANDRO Candro Arra

SONO AUTISTICHE

ARSELIA FICOMBA

Scardella Scilomkm 172

E' AUTENTICA

A handwritten mark consisting of a stylized, elongated shape that resembles a signature or a specific symbol. It starts with a sharp point on the left, curves upwards and then downwards, ending in a horizontal line on the right.

Cron. 217/2015

RELATA DI NOTIFICA

Oggi, 14 settembre 2015, io sottoscritto avv. Fausto Corti, con studio in L'Aquila, Via Garibaldi n. 62, nella mia qualità di procuratore di Agiurre Mora Walter Ignacio ed altri ed in virtù della autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di L'Aquila in data 21 gennaio 2005, ho notificato il su esteso atto al Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, recandone copia conforme nella sede di L'Aquila, Via Filomusi Guelfi, a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A/R numero 76598518677-4, spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di L'Aquila.

avv. Fausto Corti

N° 217/15 del 14/09/2015
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di L'Aquila
diretto a **COMUNE DI L'AQUILA - VIA FILOMUSI GUELFI - 67100 L'AQUILA**
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Declaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il
 Destinataria persona fisica (anche se dichiarata fallita)
 Destinataria persona giuridica (1)
 Curatore fallimentare (2)
 Domiciliatario (3)
 Familiare convivente (4)
 Addetto alla casa (5)
 Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)
 Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)
 Delegato dal direttore del (8)
 Delegato del comandante del (corpo e reparto) di

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO
PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
 del plico di firmare il registro di consegna (9)
PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA
Sig.
In qualità di (10)
 del plico di firmare il registro di consegna
 affisso avviso potrà ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 Imnesso avviso cassella controp. dello stabile in indirizzo (11)
PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO
e mancanza idoneità delle persone abilitate
 affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)
 Imnesso avviso cassella controp. dello stabile in indirizzo (11)
PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO
PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO
Spedite comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO
Spedite comunicazione di avvenuto rifiuto (12) con raccomandata n. del
data
firma

RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECA
data
.....
(firma del destinatario o di un suo delegato)
(certificata dall'impiegato postale)

Bello da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità, funzione del rappresentante legale.
(2) Di Società per Azioni, Azioni a Responsabilità Limitata.
(3) Avvocato, procuratore legale, elettrodomestico, notaio, olerario, ecc.
(4) Padre, figlio, nipote, ecc.
(5) Fratello, cognato, cugino, zio, ecc.
(6) Persona che ha la custodia del stabile in indirizzo.
(7) Persona che ha la custodia del stabile in indirizzo.
(8) Persona che ha la custodia del stabile in indirizzo.
(9) Persona che ha la custodia del stabile in indirizzo.
(10) Persona che ha la custodia del stabile in indirizzo.
(11) Persona che ha la custodia del stabile in indirizzo.
(12) Al paragrafo 2, legge n. 69/2002 e successive modificazioni.
(13) Al paragrafo 2, legge n. 69/2002 e successive modificazioni.